

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 344/31/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In ricorso si eccepisce in via pregiudiziale, l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 12 comma 7, legge 212/2000. Lo avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza dei termini di 60 giorni dalla consegna del P.V.C., salvi i casi di particolare e motivata urgenza; Violazione e falsa applicazione del Regolamento CE n. 268/06 (merce campione per determinare la certificazione) secondo la previsione dell'art.2 di detto Regolamento: "Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica - e fatturate dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione - società elencate nella decisione n. 2006/109 CE della Commissione, periodicamente modificata, sono esenti dal Dazio Antidumping, istituito dal l'art. 1, a condizione che:

- Siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali aziende,
- Siano accompagnate da una fattura valida corrispondente all'impegno;

Le merci dichiarate e presentate in Dogana corrispondono esattamente alla descrizione della fattura; Quindi infondatezza della pretesa tributaria.

In via pregiudiziale dichiarare l'illegittimità dell'avviso di rettifica dell'accertamento per violazione art. 12 C.7 Legge 212/2000 e per violazione e falsa applicazione del Regolamento CE n. 1212/2005 come modificato dal Regolamento (CE) n. 268/2006.

Nel merito, dichiarare infondata la pretesa tributaria con l'annullamento dell'atto impugnato. Con rifusione di spese, competenze ed onorari.

L'Agenzia Delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Milano 2 - regolarmente costituito in data 2 luglio 2010, sostiene la legittimità del proprio operato, significando che il dazio antidumping istituito con Reg. CE numero 1212/2005 per le merci aventi origine cinese e classificabili alla - Voce 7325105000 è previsto con aliquote variabili o addirittura ne è prevista l'esenzione, in relazione allo specifico soggetto produttore cinese. Si riconosce l'esenzione del dazio antidumping agli importatori se la merce viene fatturata o acquistata da produttori cinesi, presenti in un elenco periodicamente aggiornato, che hanno aderito a specifiche politiche comunitarie sui prezzi.

Nel caso di specie, i beni erano stati acquistati da un soggetto cinese denominato "Shahe City Fangyuan Casting Co. - Codice addizionale A719 presente nell'elenco allegato alla decisione 2006/109 del 19/1/2006, che aveva offerto l'impegno a mantenere un certo livello di prezzi. L'esenzione però non veniva riconosciuta perché la parte non aveva rispettato tutte le prescrizioni contenute nel Reg.CE 268/2006 modificativo e integrativo del Reg. CE 1212/05 che prevede rigorosi adempimenti riguardo la documentazione, in particolare la fattura comm, per la Dogana. Si procedeva al recupero del dazio antidumping. Rigettare il ricorso. Con vittoria di spese.

La discussione avviene in pubblica udienza. Il delegato dell'Amministrazione finanziaria ribadisce quanto esposto nell'atto di costituzione in giudizio la parte ricorrente si riporta alla motivazione esposta nel ricorso ed alle relative conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal dibattito e dalla disamina della documentazione in atti emerge che il ricorso risulta fondato.

Premesso che la ricorrente società lamenta la violazione, da parte dell'Amministrazione Doganale, dell'art. 12 comma 7 della Legge 212/2000, atteso che l'avviso di rettifica

dell'accertamento impugnato é stato: notificato in data 29 marzo 2010, unitamente al Processo verbale di Revisione dell'accertamento, del 12 Marzo 2010. Ciò gli ha precluso la possibilità di presentare all'Ufficio delle Dogane osservazioni e richieste in relazione alle contestazioni mosse con il citato P.V.C.. Violazione cioè del termine di 60 giorni dal P.V.C. per la notifica del atto impositivo.

Osserva questo Collegio giudicante che recentemente si é pronunciata la Corte Costituzionale con Ordinanza n. 244 del 24/7/2009, la quale in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata, ha ritenuto che l'accertamento anticipato possa essere dichiarato nullo ove l'Ufficio non abbia esplicitato le ragioni di particolare e motivata URGENZA che lo abbiano determinato, in quanto, tale omissione costituirebbe inosservanza dell'obbligo di motivazione, sanzionata in termini di invalidità dell'atto.

Ormai tutta la giurisprudenza é orientata in tal senso e non ultimo anche questa CTP con sentenza n. 126/31/10 del 26/3/2010, così si é espressa: "Si ritiene che il disposto dell'art.12, co.7 della legge numero 212/2000 debba essere interpretato in conformità alla interpretazione dell'art. 101 lett. b), quale norma portante l'obbligo di valutazione delle osservazioni e delle richieste formulate dall'interessato indicando nella motivazione del provvedimento finale le eventuali ragioni di dissenso rispetto alle prospettazioni formulate dal privato".

Perciò, l'avviso di accertamento non può essere emanato prima, come detto, della scadenza del termine di sessanta giorni dal P.V.C. salvi i casi di particolare e motivata urgenza.

Quindi, una volta affermata l'applicabilità dell'art. 12 dello statuto del contribuente anche alle ipotesi di controversie doganali non può che discenderne la NULLITÀ dell'atto impositivo, non preceduto da idoneo contraddittorio". Come nel caso di specie.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso con l'annullamento dell'atto impugnato. Condanna altresì, l'Agenzia delle Dogane 2, al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessive euro 400,00.

La presenta decisione è assorbente di tutte le altre richieste formulate dalle parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, annulla l'accertamento - condanna l'Agenzia delle Dogane 2 - al pagamento delle spese, liquidandole in complessivi euro 400,00.